



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

IMPOSTA DI BOLLO

CONTRATTO DI COMODATO D'USO MODALE DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' DEL CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE SITO IN VIA OLINDO GUERRINI N. 40 A BUSTO ARSIZIO

Parte Comodante: = CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE con sede in Via n. ... – codice fiscale ---- qui rappresentato dal..... ---, -----nato a ----- il -----, C.F. -----
----- agendo per quanto infra in base al combinato disposto dell'articolo del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ...della deliberazione di CDA n. --- del e .del decreto n. ----- nonchè in esecuzione della deliberazione del CDA n. e della determinazione n. -----del -----;

Parte comodataria sig. ----- nato a ----- il -----residente in -----codice fiscale ----- aggiudicatario dell'unità immobiliare e di seguito definito “il comodatario”;

PREMESSO CHE:

- il Consorzio Parco Alto Milanese è proprietario di un immobile ubicato in via Olindo Guerrini n. 40, Busto Arsizio (VA), come dall'unità planimetrica (Allegato A) individuato catastalmente al comune di Busto Arsizio sezione BO foglio n. 3 particella 189, Sub 502 categoria A/3, Classe 4 per una rendita catastale di € 379,60;
- con deliberazione n. 11 del 21/02/2024 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di assegnare in comodato d'uso modale l'alloggio/ di cui sopra ed ha approvato i criteri e i requisiti di massima per l'assegnazione dell'alloggio, lo schema di calcolo delle quote di spese forfettarie da addebitare al comodatario e lo schema di contratto di comodato;
- con determinazione n. 11 del 07/03/2024 è stato approvato l'avviso per l'assegnazione dell'alloggio di che trattasi;
- con determinazione n. --- del --- è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dell'alloggio;

TUTTO CIO' PREMESSO tra le parti come sopra convenute e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse e i relativi atti in esse citati costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato.



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Art. 2– OGGETTO DEL CONTRATTO

Ai sensi degli artt. da 1803 al 1812 del Codice Civile, il Comodante consegna al sig. _____ in qualità di comodatario, perché se ne serva, ad esclusivo uso di abitazione per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare al momento dell'assegnazione il seguente bene, così come risultante dalla planimetria allegata sub. A al presente contratto:

alloggio di proprietà del Consorzio Parco Alto Milanese ubicato in via Olindo Guerrini n. 40, Busto Arsizio (VA), come dall'unità planimetrica (Allegato A) individuato catastalmente al comune di Busto Arsizio sezione BO foglio n. 3 particella 189, Sub 502 categoria A/3, Classe 4 per una rendita catastale di € 379,60

Salvo gli accrescimenti naturali, ogni ampliamento del nucleo familiare così come l'ospitalità presso lo stesso di altre persone anche se di natura temporanea e/o provvisoria di durata superiore ai **due giorni**; deve essere preventivamente comunicata al Consorzio Parco Alto Milanese e da questi autorizzata in forma scritta.

In caso di decesso o altro impedimento permanente del comodatario, possono subentrare allo stesso i familiari con lui conviventi da almeno un anno, facendone richiesta scritta al Consorzio Parco Alto Milanese e fermo restando il possesso, in capo al subentrante, dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico di assegnazione.

L'alloggio viene consegnato in comodato al comodatario a far data dalla stipula del presente contratto e da tale data decorrono gli obblighi meglio indicati di seguito.

L'alloggio, oggetto del presente contratto, viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

Della consegna dell'alloggio e delle chiavi viene redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Si rende noto che il verificarsi di particolari situazioni non dipendenti dal Consorzio (es. eventi e guasti alla linea elettrica e/o all'impianto geotermico in particolare alla pompa di prelievo del pozzo geotermico), potrebbero causare dei disagi temporanei che non daranno luogo a nessun risarcimento per la parte comodataria ed in caso di interventi di manutenzione straordinaria questi saranno a carico completo del Consorzio Parco Alto Milanese.

Art. 3 - DURATA

La durata è fissata in anni **cinque** con decorrenza dalla data di stipula del contratto.



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Alla scadenza del termine convenuto, il comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto.

Il contratto potrà avere scadenza anticipata ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 4 – ONERI A CARICO DEL COMODATARIO

Il comodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, , ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Il comodante è comunque esonerato dal comodatario da ogni qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere.

Il comodatario a fronte del presente comodato d'uso modale è onerato dall'assicurare, relativamente al fabbricato di proprietà del Consorzio di cui l'unità abitativa concessa in comodato d'uso è parte, le seguenti attività:

- a) tenuta delle chiavi del fabbricato relativamente a tutti gli accessi esterni (pedonali e carrabili), dei locali ove sono collocati impianti di servizio (caldaia, contatori, distribuzione acqua, ecc..) nonché delle porte principali di accesso al fabbricato. Le serrature e le maniglie delle porte dovranno essere mantenute in perfetta efficienza. Il comodatario, salvo specifica autorizzazione del Consorzio Parco Alto Milanese, non potrà consegnare originali o duplicati delle chiavi in suo possesso ad altre persone;
- b) apertura/chiusura del fabbricato in funzione dell'utilizzo da parte degli utenti e dell'organizzazione del relativo servizio, e comunque secondo le indicazioni a tal proposito fornite dal Consorzio Parco Alto Milanese, sentito il/i Responsabili dei Servizi che utilizzano il fabbricato; verifica che tutti gli impianti e macchinari non siano inutilmente in funzione, le luci siano spente e le porte perfettamente chiuse;
- c) ispezioni durante e al termine della giornata al fine di verificare l'assenza in loco personale non autorizzato, di varchi nelle recinzioni, di porte aperte, di danneggiamenti alle strutture, di materiali dimenticati e/o non funzionali allo svolgimento delle attività previste e dei servizi svolti nel fabbricato e/o potenzialmente pericolosi;



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

- d) costante verifica che nessun oggetto o attrezzatura di proprietà del Consorzio Parco Alto Milanese o comunque funzionale allo svolgimento del servizio cui l'intero fabbricato è destinato venga portata all'esterno degli edifici interessati da parte di terzi, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio;
- e) verifica visiva degli impianti e segnalazione immediata, nel caso in cui si evidenziassero inconvenienti di qualsiasi natura, di eventuali mancanze o disfunzioni al Consorzio nonché al Servizio Reperibilità in caso di guasti o malfunzionamento degli impianti che necessitino di interventi d'urgenza;
- f) immediata richiesta di intervento delle unità operative di emergenza in caso di eventi eccezionali e imprevedibili che dovessero verificarsi all'interno del fabbricato (incendi, allagamenti, tumulti, incidenti, ecc..) intervenendo laddove possibile intervenire in sicurezza, per cercare di limitare quanto più possibile i danni dell'evento;
- g) presenza nel caso in cui l'immobile venga utilizzato direttamente dal Consorzio o da terzi da esso autorizzati (a titolo esemplificativo: riunioni degli organi consortili, concessione in uso delle sale, organizzazione di eventi, concorsi e analoghi, ecc..) e verifica che, al termine degli eventi, tutto sia stato ripristinato alle condizioni necessarie allo svolgimento del servizio ordinariamente ivi previsto. Tali servizi possono verificarsi anche i giorni festivi e prefestivi;
- h) garantire l'accessibilità del fabbricato dalla pubblica via e fruibilità dei percorsi interni di accesso al fabbricato e rimozione di ostacoli anche dovuti ad eventi atmosferici (neve) anche più volte al giorno qualora necessario in modo che gli utenti possano agevolmente raggiungere le destinazioni per garantire il regolare corso delle attività compresenti nello stesso. In caso di ghiaccio persistente il Custode dovrà chiedere al Consorzio la fornitura di sale;
- i) decorosa tenuta degli spazi di contorno ai fabbricati (cortili, aiuole, marciapiedi interni, vialetti, ecc..) con l'eliminazione di eventuali rifiuti;
- j) sull'area di pertinenza del fabbricato divieto assoluto di deposito di materiali di qualsiasi genere e presunta utilità se non espressamente autorizzati dal Consorzio Parco Alto Milanese che provvederà anche ad individuare gli spazi di sosta per biciclette, moto ed altri veicoli;
- k) tenuta del verde con pulizia degli spazi esterni, raccolta delle foglie e frutti caduti, innaffiamento delle eventuali piante in terra o in vaso e delle aree a prato presenti all'interno del



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

centro parco e comunque su indicazioni date dagli uffici del Parco Alto Milanese e con i mezzi forniti dal Consorzio stesso; imatura delle rampicanti che invadono le percorrenze interne e lungo la recinzione del centro parco della Cascinetta, comprese quelle che sbordano all'esterno, oltre la recinzione del fabbricato (fino ad altezza uomo) e lungo i corselli interni di auto bloccanti; eliminazione e smaltimento delle erbe selvatiche dai cortili, vialetti e marciapiedi (

- l) alla manutenzione ordinaria degli spazi e delle strutture assegnate intervenendo direttamente con piccole riparazioni equiparabili al normale bricolage di tipo domestico, piccole verniciature e rappezzi. Il custode dovrà anche provvedere alla cura di eventuali cestini esterni portarifiuti che dovranno essere giornalmente svuotati e puliti.
- m) Esporre all'esterno dell'area recintata della sede Parco i contenitori dei rifiuti relativi a tutte le unità immobiliari presenti all'interno della sede, nei tempi e modi previsti, al fine di permettere lo svolgimento del servizio comunale di raccolta puntuale dei rifiuti.

Successivamente riporre all'interno dell'area recintata i contenitori dei rifiuti dopo lo svuotamento degli stessi a seguito dello svolgimento del servizio comunale.

Nel caso lo svuotamento non sia avvenuto nei tempi previsti, i contenitori dovranno comunque essere riportati all'interno dell'area recintata nel luogo preposto.

Particolari situazioni potranno essere valutate dal Consorzio Parco Alto Milanese in relazione sia alla complessità delle attività che si svolgono presso l'immobile, sia alle dimensioni delle pertinenze e dar luogo a deroghe e/o precisazioni che dovranno comunque essere concordate esclusivamente in forma scritta.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO E DIVIETI

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia esclusivamente per il seguente scopo: abitazione per sé e per coloro che compongono il suo nucleo familiare al momento dell'assegnazione, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

L'unità immobiliare assegnata al comodatario è ad esclusivo uso di abitazione e questi non potrà variare tale uso né apportare all'unità immobiliare modifiche non espressamente autorizzate dall'Amministrazione Consortile.



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie ovvero senza il consenso espresso del Consorzio produrranno la risoluzione espressa del contratto per fatto e colpa del comodatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

L'eventuale detenzione di animali domestici è ammessa solo previa comunicazione al Consorzio e nel rispetto delle norme vigenti in materia, nazionali, regionali e/o comunali.

Il Consorzio si riserva la facoltà di dettare ulteriori particolari disposizioni, a cui il comodatario è tenuto ad attenersi, che dovessero essere ritenute indispensabili in considerazione della particolarità dell'ubicazione dell'alloggio concesso in comodato d'uso.

Il comodatario è tenuto alla custodia e vigilanza dell'animale domestico qualora autorizzato dal Consorzio affinché questi non arrechi disturbo e/o non produca danno alcuno a terzi o alle strutture di proprietà consortile e nel caso ne sarà ritenuto responsabile e tenuto a manlevare il Consorzio nei confronti di eventuali azioni di terzi.

E' fatto assoluto divieto di subconcessione o cessione in uso (anche parziale), anche temporaneo, a qualsiasi titolo.

E' fatto altresì divieto di accedere ai locali ed agli immobili del fabbricato di cui l'unità immobiliare è parte senza che vi sia necessità in relazione all'adempimento di attività previste al presente contratto.

E' tassativamente vietato utilizzare le aree scoperte e altri spazi posti all'interno del fabbricato di cui l'alloggio fa parte per attività che possano arrecare disturbo o danno (feste, intrattenimenti, giochi ecc...). Gli spazi esterni (cortile, giardino) sono comuni e quindi non potranno comunque essere utilizzati e/o recintati dal comodatario per suo uso esclusivo, salvo autorizzazione scritta del Consorzio Parco Alto Milanese.

E' vietato esercitare nell'edificio qualsiasi commercio o altra attività professionale.

E' vietata la conduzione di orti o coltivazioni non floreali, salvo speciali autorizzazioni dell'Amministrazione.

Qualsiasi tipo di utilizzo personale di porzioni dell'area antistante all'abitazione da parte del comodatario dovrà essere autorizzata preventivamente dal Consorzio Parco Alto Milanese, che provvederà anche a dare disposizioni in merito e prescrizioni circa i materiali da impiegare, le distanze dai fabbricati e quant'altro sia ritenuto necessario per il decoro e il buon funzionamento del servizio svolto all'interno del fabbricato di cui la stessa fa parte.



CONSORZIO PARCO ALTOMILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

La violazione di anche uno dei divieti di cui sopra è causa di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c...

Art. 6 - DISPONIBILITÀ – PRESENZA - SOSTITUZIONE

Per l'adempimento di quanto previsto all'art. 4, il comodatario deve avere la disponibilità di almeno una persona adulta che sia maggiorenne e capace di sostituirlo nei casi di impedimento e/o assenza, anche per motivi di lavoro o connessi al normale svolgersi della vita quotidiana.

La presenza quotidiana nella struttura e la reperibilità telefonica in caso di assenza, dovrà essere garantita a mezzo di altro familiare maggiorenne, senza oneri per il comodante.

Della sostituzione dovrà essere data preventiva comunicazione al comodante per l'espressione dell'assenso.

Resta inteso che le responsabilità connesse alle attività previste dal presente contratto di comodato modale restano comunque in carico al comodatario titolare anche se assente.

Il sostituto deve comunque garantire lo svolgimento delle medesime attività richieste al comodatario.

Art. 7 – USO DELL'ALLOGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE

Le spese di manutenzione ordinaria dell'alloggio e delle parti comuni del fabbricato, oltre alle spese per servirsi della cosa come meglio disciplinate al successivo art. 8, sono a carico del comodatario.

Sono a carico del Consorzio le spese di straordinaria manutenzione.

Il comodatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa, se trattasi di spese straordinarie necessarie ed urgenti, eseguite direttamente e comunque solo se preventivamente autorizzate per iscritto dal Consorzio.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza diritto, in capo al comodatario, alla corresponsione di alcun compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.

Art. 8 - SPESE RELATIVE ALL'ALLOGGIO



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della casa.

Nel caso dell'alloggio in questione, non essendoci utenze proprie ma globali (al di fuori del telefono che può essere utenza propria per la quale il comodatario potrà stipulare direttamente con le Aziende erogatrici i singoli contratti di fornitura), il comodatario dovrà corrispondere al Consorzio Parco Alto Milanese una quota annuale omnnicomprensiva del rimborso delle spese ripetibili (acqua, energia elettrica riscaldamento) che viene determinata forfettariamente nella misura di € 17,20/mq di S. U. dell'abitazione, così come stabilito con la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 11 del 21/02/2024 citata in premessa.

Tale somma è soggetta a partire dall'anno 2025 a revisione annuale secondo gli indici ISTAT pari all'integrale aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi dal dicembre dell'anno precedente al dicembre dell'anno successivo.

Sono inoltre a carico del comodatario le spese di telefono per uso privato, canoni TV e quant'altro di uso personale.

Art. 9 – RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE

Alla scadenza contrattuale pattuita ovvero nel caso di cessazione anticipata del contratto ai sensi dei successivi degli artt. 10 e 11, il comodatario dovrà restituire l'alloggio al Consorzio Parco Alto Milanese, libero e sgombro da persone e cose, nelle medesime condizioni trovate alla consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 10 – RINUNCIA E DISDETTA

Il comodatario è libero in qualunque momento di rinunciare all'alloggio, che deve essere riconsegnato al Consorzio alle medesime condizioni indicate all'articolo precedente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione Consortile, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle cause di risoluzione espressa del contratto, che opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., di cui al precedente art. 5, il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto e/o quando vengano a mancare in capo al comodatario le condizioni di cui all'avviso pubblico di selezione, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

In particolare, il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

- per sopravvenuta disponibilità da parte dell'assegnatario di altra abitazione di proprietà adeguata al proprio nucleo familiare;
- per uso illecito dei beni concessi in comodato;
- per sub concessione o cessione in uso a terzi anche solo parziale dell'immobile, compreso il parcheggio di veicoli o il deposito di materiali privati che nulla hanno a che vedere con i servizi dell'immobile stesso;
- a seguito dell'avvenuta contestazione di almeno due inadempienze agli oneri imposti al comodatario al precedenti artt. 4 e 6.
- in caso di comprovata impossibilità per l'assegnatario di eseguire le attività di cui al precedente articolo 4;
- in caso di mancato pagamento al Consorzio delle spese ripetibili di cui al precedente art. 8;
- in caso di decesso dell'assegnatario.

La risoluzione dovrà essere comunicata per iscritto, con preavviso di almeno 90 giorni, quando vengano a mancare in capo al comodatario le condizioni che hanno determinato l'assegnazione oppure in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel presente contratto.

Il comodatario dovrà fornire le proprie motivate controdeduzione entro e non oltre i successivi 15 giorni, che il Consorzio si riserva di valutare.

Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dal comodatario fossero ritenute giustificative il Consorzio procederà a comunicare formalmente l'archiviazione del procedimento di risoluzione contrattuale avviato.

Nel caso in cui invece il Consorzio non dovesse ritenere giustificative le controdeduzioni presentate dal comodatario o nel caso in cui non vengano formulate controdeduzioni il Consorzio procederà alla formale risoluzione del contratto di comodato mediante formale richiesta di restituzione dell'immobile entro e non oltre i successivi 90 giorni.

In caso di decesso dell'assegnatario, fatta salva l'espressa e formale autorizzazione consortile al subentro di un familiare convivente secondo le modalità ed alle condizioni indicate al precedente art. 2, i familiari componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, dovranno riconsegnare l'alloggio entro il termine di 180 giorni dalla formale richiesta da parte del Consorzio.

E' sempre fatta salva la facoltà per il Consorzio Parco Alto Milanese di esigere la restituzione del bene, per ragioni di pubblico interesse e/o per mutate esigenze di destinazione dell'immobile



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

concesso in comodato e/o a causa del sopraggiungere di situazioni urgenti ed impreviste, con preavviso di almeno 90 giorni.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto all'assegnatario e/o ai componenti il suo nucleo familiare non spetta alcuna indennità e/o risarcimento di qualsiasi natura.

In difetto di riconsegna dell'immobile al Consorzio nei termini di cui sopra l'occupazione dello stesso sarà ritenuta abusiva a tutti gli effetti di legge con conseguente applicazione dei rimedi giurisdizionali di cui all'art. 657 c.p.c. e con la maturazione dell'indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio dell'immobile.

Art. 12 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto e firmato da ciascuna delle Parti.

Art. 13 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia sarà competente il foro di Busto Arsizio in via esclusiva.

Art. 14 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di bollo e di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario. Per la registrazione si chiede l'applicazione dell'imposta con tutti i benefici di legge.

ART. 15- NORME FINALI

Le attività di cui al precedente art. 4 richieste al comodatario costituiscono attività accessoria la cui consistenza non è tale da snaturare il rapporto contrattuale di comodato che ai sensi dell'art. 1803 c.c. è essenzialmente gratuito.

In ogni caso tale attività non comporta il sorgere di alcun rapporto di dipendenza nei confronti del Consorzio Parco Alto Milanese.

Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile concesso in comodato; per il comodante viene eletto presso la sede in Via Olindo Guerrini n. 40– Busto Arsizio.

Art. 16- TRATTAMENTO DATI PERSONALI



CONSORZIO PARCO ALTO MILANESE

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Il Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE e s.m.i. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di tutela della riservatezza dei soggetti che presentano la manifestazione di interesse. Tutti i dati personali raccolti saranno trattati in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

I dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per gli adempimenti per gli scopi necessari a quanto previsto dal presente contratto e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Per quanto non indicato nel presente contratto, si rimanda all'informativa prot. ... pubblicata sul sito www.parcoaltomilanese.it con i restanti documenti della procedura concorsuale.

Busto Arsizio li

Per il Comodante Consorzio Parco Alto Milanese, il _____ nato a _____ () il _____ C.F. _____ mediante firma digitale ex art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

Il Comodatario, sig. _____ nato a _____ () il _____ C.F. _____, mediante firma _____

A norma dell'art. 1341, comma 2, codice civile si approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 4 – ONERI A CARICO DEL COMODATARIO; 5 – OBBLIGHI DEL COMODATARIO; 6 - DISPONIBILITÀ – PRESENZA – SOSTITUZIONE; 7 – USO DELL'ALLOGGIO, MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E MIGLIORIE; 8 - SPESE RELATIVE ALL'ALLOGGIO; 10 - RINUNCIA E DISDETTA; 11- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; 15 – NORME FINALI.

Busto Arsizio, li

Per il Comodante Consorzio Parco Alto Milanese, il _____ nato a _____ () il _____ C.F. _____ mediante firma digitale ex art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;



**CONSORZIO
PARCO ALTOMILANESE**

TRA I COMUNI DI
BUSTO ARSIZIO - LEGNANO - CASTELLANZA

Il Comodatario, sig. _____ nato a _____ ()

il _____ C.F. _____, mediante firma